

Giovanni Grandi

091 / 814 35 75
giovanni.grandi@ti.ch

Ai
Signori Ingegneri geometri
del Cantone Ticino

CIRCOLARE N° 158

16 gennaio 2008

sbc/comune/mc/circ158.doc

Finanziamento della misurazione ufficiale e nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

Egregi signori,

v'informiamo che il **1° gennaio 2008** sono entrate in vigore tre nuove basi legali riguardanti la misurazione ufficiale, ossia:

- il Decreto federale concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni del 3 ottobre 2003 (**NPC**),
- l'Ordinanza dell'Assemblea federale sul finanziamento della misurazione ufficiale del 6 ottobre 2006 (**OFMU**)
- il Decreto legislativo sull'attuazione a livello cantonale della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni del 23 ottobre 2007.

In merito, osserviamo nell'ordine quanto segue.

Decreto federale del 3 ottobre 2003 (NPC)

Il NPC introduce un **nuovo articolo costituzionale** concernente la misurazione nazionale e la misurazione ufficiale.

In particolare, trattasi dell'art. 75 a della Costituzione, il quale sancisce che:

- 1 La misurazione nazionale compete alla Confederazione.
- 2 La Confederazione emana prescrizioni sulla misurazione ufficiale.
- 3 Può emanare prescrizioni sull'armonizzazione delle informazioni fondiari ufficiali.

Ordinanza federale del 6 ottobre 2006 (OFMU)

L'OFMU stabilisce un **nuovo ordinamento sul finanziamento** della misurazione ufficiale in sostituzione dell'attuale Decreto federale concernente il contributo alle spese per la misurazione ufficiale del 20 marzo 1992.

Rispetto alle disposizioni previgenti, le principali novità sono le seguenti:

- le indennità federali sono fissate sotto forma di importi forfetari per ogni progetto di MU;
- gli importi forfetari sono determinati secondo aliquote percentuali inferiori e non dipendono più dalla capacità finanziaria dei Cantoni;
- le differenze d'indennità sono compensate mediante gli strumenti della NPC;
- l'indennità federale per i lavori di digitalizzazione provvisoria non è più concessa mentre è aumentata l'indennità federale per i futuri lavori strategici, quali gli adeguamenti particolari di interesse nazionale straordinariamente importanti e la tenuta a giorno periodica;
- l'Assemblea federale garantisce ogni quattro anni un credito d'impegno per le indennità da destinare alla MU, ciò che permetterà alla Direzione federale delle misurazioni catastali di garantire un credito già a livello di convenzione-programma;
- l'adeguamento di alcuni termini.

Per una visione schematica delle novità vi rinviamo all'intervento del signor Fridolin Wicki, responsabile della Direzione federale delle misurazioni catastali, pubblicato sul bollettino INFO D+M 3/2007 e di cui vi alleghiamo un estratto.

Decreto legislativo sull'attuazione cantonale della NPC del 23 ottobre 2007

Il Decreto legislativo sull'attuazione della NPC modifica gli articoli 68 e 69 della Legge sulla MU del 8 novembre 2005 relativi al finanziamento delle spese di primo rilevamento e di rinnovamento della misurazione ufficiale.

Rispetto alle disposizioni previgenti, la modifica comporta

- l'introduzione di un sussidio cantonale riguardante il primo rilevamento, variante tra il 30 e il 50% in funzione della capacità finanziaria dei Comuni e
- un aumento del 10% delle aliquote di sussidio già applicabili alle spese di rinnovamento.

Vogliate gradire i migliori saluti.

Il Capo Ufficio della misurazione ufficiale
e della geoinformazione:

ing. Michele Croce

Allegati:

- Decreto federale del 3 ottobre 2003 (NPC),
- Ordinanza federale del 6 ottobre 2006 (OFMU)
- Decreto legislativo sull'attuazione cantonale della NPC del 23 ottobre 2007
- Estratto INFO D+M 3/2007